

Codice A1409D

D.D. 19 novembre 2025, n. 704

Art. 15 L. 241/1990. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del ..



ATTO DD 704/A1409D/2025

DEL 19/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Art. 15 L. 241/1990. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116 – Anni 2025-2027.

Premesso che:

la condizionalità consiste in un insieme di regole basilari in materia di clima e ambiente, sanità pubblica e benessere animale, che si applicano all'attività agricola e comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;

il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

il Regolamento Delegato (UE) 640/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Preso atto che:

il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, come modificato dal D.M. n. 101344 del 29 febbraio 2024, da ultimo, delinea il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità;

il medesimo D.M. e s.m.i., inoltre, all’articolo 6, in conformità all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono quindi i controlli sulle regole di condizionalità definite dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020;

il Protocollo di intesa n. 360070 del 7 agosto 2024, sottoscritto tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha l’obiettivo di favorire e definire le modalità di trasmissione dei dati inerenti i controlli ufficiali, i cui risultati sono valevoli ai fini della condizionalità, effettuati dalle Autorità competenti locali, che sono i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (nel seguito, SSVV), ai sensi del Decreto Legislativo n. 27/2021, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625.

Richiamate:

la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari” che ha riconosciuto l’Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura (ARPEA) quale organismo pagatore della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento (CE) 885/2006, a decorrere da febbraio 2008;

la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) dal quale si evince che la stessa ha come finalità quella di erogare i contributi per l’agricoltura, oggetto dei fondi Europei,

Nazionali e Regionali, previa verifica dei requisiti dei richiedenti e che la stessa è l'autorità competente per la gestione del sistema dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1172 e dal Piano Strategico azionale relativo alla PAC 2023-2027 approvato il 02 dicembre 2022;

la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento di tale Agenzia;

la DGR n. 13-1620 del 3 luglio 2020 che ha reso attuativa sul proprio territorio la Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 e revocato la D.G.R. n. 65-8974 del 16/05/2019, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR n. 40-7741 del 19/10/2018”;

la DGR n. 11-7072 del 20 giugno 2023 relativa al Recepimento Intesa Stato-Regioni sul “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027” Rep. Atti. n. 55/CSR del 22.3.2023. Approvazione Atto di programmazione regionale denominato “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027”;

la DD n. 204 del 10 aprile 2025 - Piano Regionale Integrato dei Controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2025 e Manuale PRISA 2025. Indicazioni alle ASL per la redazione del “Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – PAISA 2025”.

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n. 86932 del 30/10/2025 che ha introdotto disposizioni su “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 – Campagna 2025”.

Considerato che:

è necessario procedere ai controlli di condizionalità fino al 31.12.2027, termine della PAC 2023-2027, nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria;

ARPEA, in quanto organismo pagatore riconosciuto, è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria;

l'ASL CN1 è responsabile degli adeguamenti, del mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale, ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013;

l'attività di programmazione di vigilanza e controllo regolamentata dal PRISA (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare) 2023-2027 di cui alla DGR n. 11-7072 del 20 giugno 2023 e dalla relativa programmazione annuale per il 2025 di cui alla D.D. n. 204 del 10 aprile 2025.

Per quanto fin qui esposto si rende ora necessario:

approvare lo schema di convenzione - dettagliato all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale – tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali, alla alimentazione animale e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116;

in ragione della necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui sopra, e tenuto conto che le medesime attività rimarrebbero immutate, salvo modifiche normative, fino al termine di validità della Politica Agricola Comunitaria 2023-2027 nonché della Programmazione regionale di cui al PRISA annuale, si ritiene opportuno stabilire che la convenzione di cui al paragrafo precedente ha validità a partire dal 01/01/2025 e senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2027 e che per la Regione Piemonte sarà sottoscritta dal Responsabile del Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Sanità;

dare atto che la Direzione regionale Sanità – Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, è responsabile del coordinamento dei servizi veterinari delle ASL, incaricati delle attività di controllo, della standardizzazione degli interventi e dei rapporti di verifica;

precisare che, al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, gli interventi devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale, alla sicurezza alimentare e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui;

stabilire che, eventuali modifiche della normativa europea, nazionale o regionale che dovessero comportare la necessità un mero adeguamento tecnico della convenzione di cui all'alinea precedente, saranno recepite con apposito atto integrativo, previo accordo tra le parti.

Visto l'art. 15 della Legge 9 agosto 1990 n. 241.

Dato atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001;
- L.R. 23/2008, artt. 17 e 18 L. 241/90;

determina

1. di approvare lo schema di convenzione - dettagliato all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale – tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali, alla alimentazione animale e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116;
2. di precisare che, per le ragioni citate in premessa, la convenzione di cui al paragrafo precedente ha validità a partire dal 01/01/2025 e senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2027 e che per la Regione Piemonte sarà sottoscritta dal Responsabile del Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Sanità;
3. di dare atto che la Direzione regionale Sanità – Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Piemonte, è responsabile del coordinamento dei servizi veterinari delle ASL, incaricati delle attività di controllo, della standardizzazione degli interventi e dei rapporti di verifica;
4. di precisare che, al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, gli interventi devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale, alla sicurezza alimentare e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui;
5. di stabilire che, eventuali modifiche della normativa europea, nazionale o regionale che dovessero comportare la necessità un mero adeguamento tecnico della convenzione di cui all'alinea precedente, saranno recepite con apposito atto integrativo, previo accordo tra le parti;
6. di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SCHEMA_convenzione_REGIONE_Piemonte-ARPEA_2025_2027.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE OPERATIVA

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI VALEVOLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ (CONDIZIONALITÀ PAC 2014-2022 E CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA PAC 2023-2027) NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI PER I BENEFICIARI (PROPRIETARI/DETENTORI/OPERATORI) DI ALLEVAMENTI CHE RICHIEDONO CONTRIBUTI COMUNITARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021, PAGAMENTI ANNUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70, 71 E 72 DELLO STESSO REGOLAMENTO E CHE DEVONO RISPETTARE I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA PREVISTI DALLA NORMATIVA UNIONALE.

TRA

REGIONE PIEMONTE (C.F. 8008760016) - DIREZIONE SANITÀ – COORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI - SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE in persona del Responsabile del Settore pro tempore _____, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Settore in Piazza Piemonte, n. 1 – Torino

E

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARPEA) in persona del Direttore pro tempore _____, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Agenzia in via Bogino n. 23 – Torino

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (C.F. 01128930045) - S.S. INNOVAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione pro tempore _____, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in Via Boggio n. 12 – Cuneo.

PREMESSA

Considerato che:

- il Protocollo di intesa n. 360070 del 7 agosto 2024, sottoscritto tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha l'obiettivo di favorire e definire le modalità di trasmissione dei dati inerenti i controlli ufficiali, i cui risultati sono valevoli ai fini della condizionalità, effettuati dalle Autorità competenti locali, che sono i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (nel seguito, SSVV), ai sensi del Decreto Legislativo n. 27/2021, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625;
- in allegato al predetto protocollo di intesa le Parti hanno definito uno schema di convenzione operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni

agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al Regolamento (UE) 2017/625;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 del "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)";
- il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023 recante il manuale operativo previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 134/22 per la gestione del sistema I&R (GURI N. 113 del 16/05/2023), così come modificato da D.M. 27 gennaio 2025 (GURI n. 63 del 17/03/2025);
- la Legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al "Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- l'articolo 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

- l'articolo 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";
- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
- il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
- l'articolo 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità e delle foreste come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
- il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune";
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (21G00034)";
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 giugno 2018, n. 5465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 94 del 24 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo

agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, 28 dicembre 2022, n. 664304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 21 febbraio 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344 “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 180151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 152 del 1° luglio 2023, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 giugno 2023, n. 300209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 165 del 17 luglio 2023, recante “Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2023”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, n. 248477, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 167 del 19 luglio 2023, recante “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 227 del 28 settembre 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024, n.

289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”;

- la Nota del Ministero della Salute 3942-16/02/2018-DGSAF-MDS-P “Check-list sistema identificazione e registrazione delle specie bovina/bufalina (CGO 7), ovi/caprina (CGO 8) e suina (CGO 6), per il controllo per la sicurezza alimentare in azienda e per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4 – CGO 9) e il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (CGO 5)”;

- la Nota del Ministero della Salute del 19/09/2022 con oggetto: “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative”;

- le Note del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021, prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 e prot. DGSAF n. 3099 del 04/02/2022;

- la Nota del Ministero della Salute n. 2017 del 24/01/2023 con oggetto: “Sistema I&R – percentuali e frequenze dei controlli in allevamento per le varie specie animali ai sensi della normativa in vigore – riscontro richieste di informazioni”;

- la Nota del Ministero della Salute con prot. 13383 del 18/12/2023: “Sistema I&R – procedure operative e prototipo di check-list (CL) per l’esecuzione dei controlli ufficiali sul sistema I&R in allevamento”;

- la Nota unica del Ministero della Salute del 13/04/2023 con oggetto: “Sistema I&R – comunicazioni inerenti all’applicazione del Decreto legislativo 134/22 e suo manuale operativo - modifiche progressive del portale vetinfo”;

- la Nota del Ministero della Salute prot. n. 20475 del 28/06/2024 con oggetto: “Sistema I&R – Registrazione dei pascoli in BDN. Indicazioni operative”;

- la Nota del Ministero della Salute prot. n. 21565 del 09/07/2024 con oggetto: “Trasmissione delle procedure previste dal Decreto 07/03/2023 del Ministero della Salute inerente: ... omissis ...”;

- la Nota del Ministero della Salute prot. n. 37686 del 23/12/2024 con oggetto: “Sistema I&R – Numero unico di registrazione dello stabilimento e dell’attività – indicazioni operative”;

- la Nota del Ministero della Salute prot. n. 007732 del 17/03/2025 con oggetto: “Sistema I&R – Informazioni su alcune funzioni BDN previste dalla normativa vigente”;

- la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0003359 del 05/02/2025 con oggetto: “Piano Nazionale Benessere Animale 2025 (PNBA 2025)”;

- la Nota della Direzione Sanità Regione Piemonte, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare, con prot. n. 7235/A1409D del 19/03/2023 con oggetto: “Trasmissione del Campione Condizionalità 2025 (per CGO 6, 7 e 8) dei controlli ufficiali del Sistema di Identificazione e Registrazione (controlli I&R) degli stabilimenti che detengono animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina. Indicazioni operative e tempistica”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/06/2023, n. 11-7072 - Recepimento Intesa Stato- Regioni sul “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027” Rep. Atti. n. 55/CSR del 22.3.2023. Approvazione Atto di programmazione regionale denominato “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027”.

Preso atto che:

- si è ritenuto necessario definire, ai sensi dell’articolo 113 del Regolamento (UE) 2021/2215 e del Titolo IV del Regolamento (UE) 2021/2116, i sistemi di controllo e le relative procedure;

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l’AGEA

organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:

- l'accertamento, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a valutare eventuali non conformità e calcolare l'esito di condizionalità a valere sui pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;

- per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere (cosiddetti trascinamenti) è necessario continuare ad effettuare i controlli secondo le procedure esistenti a tutto il 2025;

- per i beneficiari dei pagamenti dello sviluppo rurale sopra descritti, definiti di seguito "trascinamenti", rimangono validi i seguenti documenti di riferimento:

- la Circolare AGEA prot. 58928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti la normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità, come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020;
- la Determinazione ARPEA n. 265/2019 del 16/09/2019 con oggetto "Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019" e la Determinazione ARPEA n. 176-2022 del 14/09/2022 "Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022";

- per le misure della PAC 2023-2027, in vigore dal 1° gennaio 2023, è necessario procedere ai controlli secondo le direttive impartite dai regolamenti della nuova politica agricola comune;

- le informazioni contenute nelle banche dati veterinarie afferiscono a dati relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/04 e 853/04 in banche dati previste dalle stesse norme;

- l'Organismo Pagatore ARPEA è l'autorità di controllo competente per la gestione del sistema dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1172 e dal PSP approvato il 02 dicembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla PAC 2023-2027;

- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali e sicurezza alimentare rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dalle Autorità competenti così come designate dall'art. 2 del D.lgs 27/2021 (Ministero della salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Aziende Sanitarie Locali rappresentate dai Servizi Veterinari);

- il Responsabile regionale pro tempore della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare o suo delegato, è il soggetto interlocutore con l'Organismo Pagatore ARPEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività delle ASL per i controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità, garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;

- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle non conformità dei controlli ufficiali che devono essere comunicate all'Organismo Pagatore ARPEA per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;

- la Circolare di AGEA Coordinamento n. 65915 del 04/09/2024 ha introdotto disposizioni su "Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 – Campagna 2024";

- il decreto del MASAF del 28 giugno 2024, n. 289235 ha introdotto le seguenti modifiche alla normativa fino ad allora vigente:

- all'articolo 7 stabilisce la modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC 2024 posticipandola al 31 luglio 2024 con possibilità di modifica fino al 26 agosto 2024, e che questo comporta che l'universo di aziende soggette alla condizionalità e alla condizionalità rafforzata sarà disponibile solo successivamente alla data del 26/08/2024;
- all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468, stabilisce che gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2116 (ovvero condizionalità rafforzata) che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del Regolamento (UE) 1306/2013 (ovvero condizionalità) e dalle relative sanzioni.

Tutto ciò premesso e considerato

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1 (Conferma delle Premesse)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale della Convenzione gli allegati da 1 a 6:
 - *Allegato 1* (Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022);
 - *Allegato 2* (Elenco requisiti di Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027);
 - *Allegato 3* (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo);
 - *Allegato 4* (Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo);
 - *Allegato 5* (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei SSVV);
 - *Allegato 6* (Documentazione tecnica controlli).

Articolo 2 (Finalità)

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
 1. le modalità di selezione delle aziende da sottoporre a controllo da parte dei SSVV della Regione Piemonte per la verifica del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo;
 2. le modalità di verifica e controllo del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo da parte dei SSVV delle ASL della Regione Piemonte, quali soggetti istituzionalmente competenti;
 3. le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli sui CGO elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle ASL della Regione Piemonte, secondo quanto previsto all'art.6;
 4. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità.
2. In ambito di "Condizionalità" e di "Condizionalità rafforzata", gli allevamenti, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. 134/22, beneficiari degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatori (denominati CGO) relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:

Per la Pac 2014-2022 (Condizionalità)

- CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20 (solo per parte di sicurezza alimentare);
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lettere a), b), d) e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 – Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- CGO 7 – Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- CGO 8 – Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

- CGO 9 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Per la Pac 2023-2027 (Condizionalità rafforzata)

- CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lettere a), b), d) e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

3. I criteri di “Condizionalità” e di “Condizionalità rafforzata” elencati nel precedente comma sono definiti nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla presente Convenzione.

Articolo 3 (Definizione della popolazione di riferimento e analisi del rischio)

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione, avviene secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi e nell’Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo).
2. La popolazione di riferimento, per la programmazione delle ASL, è rappresentata dalla popolazione individuata dal Ministero della Salute, dalla Regione e dalle Aziende ASL, nell’ambito dei piani di controllo annuali, in ottemperanza alla normativa vigente per i diversi settori.
3. L’OP ARPEA, tramite AGEA Coordinamento (AGEA OC), con modalità descritte all’Allegato 4 (Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo), mette a disposizione del Sistema informativo del Ministero della Salute la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall’insieme degli allevamenti soggetti al rispetto della condizionalità. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse direttamente anche alle ASL della Regione.
4. La definizione dei criteri per la valutazione del rischio per la successiva programmazione sanitaria verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo sulla base della valutazione del rischio, prevedendo tuttavia che una quota degli allevamenti inseriti nella programmazione

5. annuale sia estratta con criteri casuali. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio. Tra gli elementi che possono essere utilizzati per il calcolo del rischio, gli OP, per il tramite di AGEA OC, metteranno a disposizione gli importi erogati nella campagna precedente per gli aiuti accoppiati zootecnici. Tuttavia, AGEA Coordinamento può chiedere direttamente al sistema Classyfarm, per il tramite della DGSAF, i dati relativi ai controlli effettuati sulla base del rischio.

6. Le DG della Sanità Animale e Farmaci veterinari (ex DGSAF) e dell'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex DGISAN) del Ministero della Salute, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all'Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo) per l'individuazione degli allevamenti da sottoporre a controllo e li trasmettono all'OP ARPEA.

7. L'Organismo Pagatore ARPEA fa propria la valutazione del rischio di cui all'Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo), utilizzati dalla Direzione Sanità e dai SSVV della Regione Piemonte per la selezione del campione di allevamenti da controllare.

8. I SSVV delle ASL, per le attività di competenza, utilizzano le funzionalità della Banca Dati Regionale – Anagrafe Regionale Veterinari (nel seguito, ARVET) sviluppate dalla S.S. INNOVAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1.

Articolo 4 (Selezione del campione degli allevamenti da sottoporre a controllo)

9. Il Ministero della salute, la Regione Piemonte, le ASL piemontesi procederanno alla selezione dei propri campioni, con modalità previste dalle disposizioni sanitarie di riferimento, utilizzando i criteri di cui all'Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo). La selezione dei campioni è affidata alla S.S. INNOVAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 e alle ASL,

10. con supervisione dell'ARPEA e della Direzione Sanità per tutti i CGO di competenza. L'organismo pagatore utilizza gli allevamenti inclusi nella programmazione sanitaria come campione di condizionalità, verificando che all'interno della popolazione selezionata sia compresa anche la popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme degli allevamenti soggetti al rispetto della condizionalità e che, nella selezione del campione, sia assicurato che una percentuale degli allevamenti inseriti nella programmazione annuale sia estratta con criteri casuali o sulla base della valutazione del rischio. Nella selezione del campione riferito alla condizionalità, viene assicurato che una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione sia estratto con criterio di casualità, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 7.4.1.1 del PSP approvato dalla Commissione Europea il 02 dicembre 2022 e dal DM Condizionalità n. 147385 del 09/03/2023. L'organismo pagatore verificherà inoltre che il campione estratto tenga conto delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per i CGO di cui all'art. 2, in relazione alle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all'Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo). In esito a tale verifica, l'organismo pagatore chiederà, se del caso, entro il 30 giugno dell'anno corrente, e comunque appena gli esiti dei controlli dell'anno precedente saranno disponibili, alla Direzione Sanità regionale di effettuare un'integrazione della programmazione, al fine di ottenere la dimensione del campione di condizionalità necessaria.

11. L'ARPEA, la Regione Piemonte e le ASL piemontesi hanno concordato le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione agli allevamenti selezionati nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di allevamenti in comune tra i campioni estratti, nonchè la tempistica di trasmissione da parte della Regione Piemonte e delle ASL all'OP degli allevamenti inclusi nella programmazione sanitaria. Gli elementi minimi che il sistema di comunicazione e interscambio prevede sono descritti nell'Allegato 4 (Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo) alla presente Convenzione.

12. Il Ministero della Sanità, per il controllo ufficiale del benessere animale, estrae le aziende da controllare secondo la valutazione del rischio effettuata dall'applicativo informativo "Classyfarm" e secondo un'estrazione casuale, e ne rende disponibile l'elenco sul portale ministeriale VETINFO nella sezione Classyfarm (<https://vetinfo.it>).

13. I SSVV selezionano i campioni di propria competenza, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata dall'organismo pagatore ARPEA.

Articolo 5 (Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

1. Le ASL della Regione Piemonte e l'ARPEA assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra l'ARPEA e i SSVV della Regione, sono resi disponibili, anche con la collaborazione delle banche dati nazionali gestite dal Ministero della Salute e del sito istituzionale dell'OP, in particolare:
 - dalle ASL:
 - a. check-list informatizzate e/o relazione ex art. 13 del Regolamento (UE) 2017/625 con documenti equivalenti di controllo;
 - b. prescrizioni a cui associare eventuali azioni correttive o impegni di ripristino;
 - dall'OP ARPEA:
 - c. modalità di ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata) che determinano la definizione delle decurtazioni da applicare ai premi PAC;
 - d. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (infrazione minore, negligenza, infrazione senza conseguenze significative, infrazione non grave, infrazione grave, intenzionalità, ripetizione dell'infrazione).
3. L'OP ARPEA, definisce annualmente le proprie procedure di controllo e il calcolo degli esiti pubblicandoli sul sito istituzionale dell'ARPEA affinché siano a disposizione delle ASL.
4. La documentazione descritta al paragrafo 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è dettagliata nell'Allegato 6 (Documentazione tecnica controlli).
5. Le Aziende Sanitarie Locali, in base alle proprie competenze, realizzano i controlli e i piani di Settore programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività. ARPEA effettua un monitoraggio sullo stato avanzamento dei controlli tramite l'accesso al portale VETINFO.

Articolo 6 (Modalità e soluzioni operative per l'invio dei risultati dei controlli dalle ASL della Regione Piemonte all'OP ARPEA)

1. Nell'Allegato 5 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei SSVV) sono definite le informazioni rese disponibili da parte dei SSVV, in funzione della tipologia dell'esito dei controlli, e le modalità di trasmissione degli stessi. I dati sono messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute sul portale <https://www.vetinfo.it/>.
2. La documentazione prodotta durante il controllo (check list cartacea o informatizzata, verbali, relazioni, altra documentazione pertinente), denominata "relazione di controllo", viene archiviata e resa disponibile dai SSVV attraverso le funzionalità disponibili nel portale VETINFO.

3. La medesima documentazione sarà a disposizione dell'OP ARPEA per la realizzazione di un monitoraggio, così come stabilito dal Regolamento (UE) 2022/127 Allegato I, Titolo 4. Monitoraggio, punto A).
4. I dati raccolti nel corso dei controlli svolti dalle ASL e la documentazione prodotta potranno essere messi a disposizione dei servizi della Commissione o altre istituzioni nel corso delle missioni di Audit, ovvero dell'organo di certificazione dell'OP ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Regolamento (UE) 2021/2116.
5. L'OP ARPEA, con proprio atto, approva il documento "Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti (ALL. 2)" in cui viene definita la modalità di gestione delle segnalazioni di potenziali infrazioni di condizionalità che l'OP riceve a mezzo PEC dai SSVV delle ASL.

Articolo 7 (Calcolo dell'esito di condizionalità)

1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dalle ASL, l'OP valuta gli esiti, assegna i parametri di condizionalità e di condizionalità rafforzata, definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza dell'OP ARPEA.
3. Il calcolo dell'esito viene svolto dall'OP ai sensi di quanto previsto dai decreti ministeriali, dalle circolari di condizionalità pubblicate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP ARPEA.

Articolo 8 (Attività collaterali e di supporto)

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere organizzati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di settore. Tali attività potranno essere finanziate anche dai fondi residuati dalle sanzioni di condizionalità, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso un migliore rispetto dei requisiti.
3. Per la predisposizione dell'applicativo di estrazione dei campioni di condizionalità relativo ai controlli sul "Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali", sul "Benessere degli animali negli allevamenti" e sulla "Sicurezza Alimentare", per l'attività di estrazione dei campioni stessi nonché per la manutenzione e l'implementazione del sistema informativo regionale con il portale Vetinfo, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento, per ciascun anno di convenzione pari ad euro 20.000 o.f.i..

Articolo 9 (Gestione della Convenzione)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare i propri responsabili sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone del Responsabile del Settore per la Regione Piemonte, del Direttore pro tempore per l'OP ARPEA e del Direttore pro tempore per l'ASL CN1.
2. Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).
3. L'accertamento della fine delle attività e della conformità dei documenti forniti prevede quanto segue:
 - a) l'attestazione della fine delle attività verrà fornita dalla Direzione Sanità ad ARPEA;

- b) il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai Servizi Veterinari ASL rispetto a quanto indicato dalla presente Convenzione;
- c) ARPEA, al fine di procedere ad una verifica di II livello potrà:
- effettuare controlli amministrativi visionando la documentazione disponibile in Vetinfo ed eventualmente richiedere documentazione integrativa;
 - effettuare controlli in affiancamento.
- d) relativamente alle verifiche di II livello, in presenza di esito favorevole ed in assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste all'Art. 8 comma 3;
- e) sempre relativamente alle verifiche di II livello, in caso di esito negativo delle verifiche da parte dell'ARPEA, i Servizi Veterinari ASL si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato tale esito e, in caso di richiesta da parte dell'OP, alla nuova esecuzione delle procedure interessate entro il termine di giorni stabilito in accordo con ARPEA.
4. Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Articolo 10 (Durata)

1. Richiamato il principio di continuità nello svolgimento delle attività oggetto del protocollo di intesa, la presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2027, con possibilità di proroga e comunque fino all'approvazione dell'eventuale successivo protocollo d'intesa. Si ratifica che l'attività di pertinenza 2025, è stata regolarmente gestita ed è attualmente in corso di ultimazione.
2. Clausola di chiusura: sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.
3. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista ed eventualmente integrata, con il consenso delle Parti.
4. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tali verifiche ed aggiornamenti sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra DGSAF, DGISAN e DG degli organi collegiali del Ministero della salute, AGEA O.C. e rappresentanti delle Autorità competenti regionali.

Articolo 11 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Articolo 12 (Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati)

Le informazioni contenute nelle banche dati veterinarie afferiscono a dati relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/04 e 853/04 in banche dati previste dalle stesse norme.

Ai sensi del Regolamento (UE) 907/2014 Allegato 1) 3. B), l'ARPEA è soggetta ad obbligo di conformità alla

norma ISO 27001:2013 e ha ottenuto la certificazione alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti.

L'ASL CN1 si impegna, attraverso la struttura Sistema Informativo Territoriale, ad adottare i necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l'implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale, al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi negli applicativi preposti.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 (Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022);
- Allegato 2 (Elenco requisiti di Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027);
- Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo);
- Allegato 4 (Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo);
- Allegato 5 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei SSVV);
- Allegato 6 (Documentazione tecnica controlli).

Torino, data

Per la REGIONE PIEMONTE - Direzione Sanità

Il Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
(responsabile del coordinamento dei Servizi Veterinari regionali) pro tempore

(firmato in formato digitale)

Per ARPEA

Il Direttore pro tempore

(firmato in formato digitale)

Per l'ASL CN1

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

(firmato in formato digitale)

Allegato 1 (Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022)

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante - Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d), e), e articoli 4, 5 e 7.

Per il CGO 4 la realizzazione dei controlli è di competenza dei SSVV delle ASL. Inoltre, per il CGO 4 sono previsti controlli anche da parte dell'OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

Per il CGO 5 la realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante - Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- CGO 7 – Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio;
- CGO 8 – Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

Per i CGO 6, 7 e 8 i riferimenti normativi sopra elencati sono relativi alla vecchia programmazione, tuttavia tali Direttive e Regolamenti sono stati abrogati, pertanto sarà considerato quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal DM del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 (GU Serie Generale n. 113 del 16-05-2023).

Per CGO 6, 7 e 8 la realizzazione dei controlli è di competenza dei SSVV delle ASL. Relativamente al rispetto delle norme su identificazione e registrazione di bovini e ovicapri, anche l'OP ARPEA esegue controlli funzionali alla verifica del rispetto delle regole di ammissibilità ai premi a capo zootecnico, diversi da quelli di cui all'art. 14 del D.lgs. 134/2022 e inerenti esclusivamente ai propri compiti istituzionali, in relazione ai quali si potrà attivare una collaborazione tra OP e SSVV.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante - Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie

spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

Per il CGO 9 la realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Settore: Benessere degli animali - Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Per i CGO 11, 12 e 13 la realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Allegato 2 (Elenco requisiti di Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027)

Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante” – Sicurezza alimentare

- CGO 5 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20;

- CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Per il CGO 5 la realizzazione dei controlli è di competenza dei SSVV delle ASL. Inoltre, sono previsti controlli anche da parte dell'OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

Per il CGO 6 la realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Zona di Condizionalità “Benessere degli Animali” – Benessere animale

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;

- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;

- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Per i CGO 9 , 10 e 11 la realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo)

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per la definizione della percentuale minima di controllo, ai fini della corretta selezione dei campioni negli ambiti:

- **Sicurezza alimentare**
- **Identificazione e registrazione degli animali**
- **Malattie degli animali**
- **Benessere degli animali**

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle:

- “Aziende Condizionalità rafforzata”, ovvero l’insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità rafforzata per la PAC 2023-2027, vale a dire dai beneficiari indicati all’articolo 1, comma 2, del DM n. 147385 del 09/03/2023:
 - i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - i beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
- “Aziende Condizionalità 2014-2022”, ovvero l’insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità PAC 2014-2022.

Sicurezza alimentare:

- **(PAC 23-27) CGO 5** - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell’1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20.
- **(PAC 14-22) CGO 4** - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell’1%.

CRITERI DI RISCHIO: i criteri di estrazione sono concordati annualmente tra la Direzione Sanità Regione Piemonte, il S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 e l’ARPEA. La selezione viene eseguita secondo la seguente procedura.

I soggetti da controllare sono selezionati esclusivamente tra quelli con allevamenti che risultano aperti nella Banca Dati Zootecnica Nazionale (BDN) alla data di estrazione o con superfici foraggere, raggiungendo la percentuale minima dell’1% separatamente dalle seguenti popolazioni di beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità rafforzata:

- Beneficiari di pagamenti diretti (titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) ovvero DU,
- Beneficiari di premi annuali (articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115) ovvero PSR.

Conseguentemente, la popolazione da cui sono estratti i campioni viene pertanto suddivisa nei seguenti due gruppi:

A. GRUPPO DU: beneficiari che hanno presentato solo DU nell'anno precedente con allevamenti aperti in BDN alla data di estrazione o con superfici foraggiere;

C. GRUPPO PSR: basandosi sui dati della campagna precedente, beneficiari di una o più misure del PSR 2014-2022 e del SR 2023-2027 presentate nell'anno precedente e che non sono inclusi nel gruppo A con allevamenti aperti in BDN alla data di estrazione o con superfici foraggiere.

Da ciascuno dei due gruppi viene estratto un campione ufficiale tale da soddisfare le percentuali minime richieste, 25% con metodo casuale e il 75% con criteri di rischio.

Ciascuno dei soggetti indicati come beneficiari di contributi da parte dell'ARPEA (individuati univocamente dal CUAA - Codice unico dell'azienda agricola) può configurarsi nel ruolo di proprietario o di detentore di allevamento. Pertanto la predisposizione dei dati preliminare all'estrazione del campione deve prevedere la verifica della presenza di un allevamento (codice aziendale) abbinato al CUAA in qualità di proprietario o detentore o entrambe nella BDN. Questo al fine di individuare le aziende con allevamento e, all'interno di questo elenco, estrarre il campione.

All'interno dei due gruppi viene costruita una matrice con l'universo delle pratiche da estrarre e a ciascuna domanda deve essere attribuito un peso mediante l'assegnazione di un "valore rischio" da tenere in considerazione nel calcolo dell'indice di rischio secondo il seguente schema di attribuzione dei punteggi di rischio:

- Domande con importo complessivo inferiore ai 3000 €: 5 punti
- Domande con importo complessivo superiore ai 3000 €: 15 punti
- Azienda con allevamenti di galline ovaiole: 12 punti
- Aziende con presenza di 2 allevamenti di specie diverse: 5 punti
- Aziende con presenza di più di 2 allevamenti di specie diverse: 10 punti
- Azienda con allevamenti bovini e indirizzo produttivo latte: 12 punti
- Azienda con colture foraggiere o da granella che riveste più del 50% della SAU complessiva: 10

punti All'interno di ciascun gruppo PSR e DU vengono individuate 3 classi di rischio A, B, C:

Classe A: > 20 punti di rischio

Classe B: ≤ 20 e > 10 punti di

rischio Classe C: ≤ 10 punti di

rischio

Ad ogni classe di rischio può essere attribuita una diversa percentuale di domande da inserire nel campione secondo lo schema di seguito riportato. Quindi, fatto cento il numero di aziende da estrarre (percentuale base di estrazione) per ogni classe sarà estratta casualmente una percentuale di aziende come di seguito indicato:

CLASSE	% DI ESTRAZIONE
CASUALE	25%
CLASSE DI RISCHIO A (50%)	75%
CLASSE DI RISCHIO B (30%)	
CLASSE DI RISCHIO C (20%)	

Qualora il numero delle aziende da estrarre a campione risulti essere una frazione di un intero, tale numero verrà arrotondato all'unità superiore.

- **(PAC 23-27) CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
- **(PAC 14-22) CGO 5** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Per questo requisito, a norma del Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021, articolo 83, paragrafo 6, lettera e), si applica un livello di campionamento specifico dei Piani di Monitoraggio atti a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1 %.

CRITERI DI RISCHIO: per i criteri di rischio occorre fare riferimento al Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui (PNR) e Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA).

Per il PNR le attività, procedure, specie e prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento sono definiti da norme europee e nazionali:

- Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali;
- Regolamento (UE) 2090/2019, sulla gestione dei casi di non conformità;
- Regolamento (UE) 2021/808 e ss.mm., sul rendimento dei metodi analitici;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1644, sui controlli ufficiali sull'utilizzo di sostanze farmacologicamente attive negli animali DPA;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, sulle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive;
- Decreto legislativo 158/2006 e ss.mm., di attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica;
- Decreto legislativo 27/2021, recante l'adeguamento della norma nazionale al Regolamento (UE) 2017/625 e ss.mm.;
- Piano Nazionale Residui (documento emanato annualmente dal Ministero della Salute).

Per il PNAA, il documento emanato ogni 3 anni dal Ministero della Salute contiene disposizioni, frequenze ed indicazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e comunitaria specifica, su tutte il Regolamento (UE) 2017/625 ed il Regolamento (CE) 1831/2003.

Per entrambi i Piani, il Regolamento (UE) 2017/625 prevede che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione dei rischi identificati associati ai prodotti, alle attività svolte dagli operatori, all'impiego dei prodotti e dei processi che possono influire su sicurezza, integrità e salubrità dei mangimi, nonché su salute o benessere degli animali.

Identificazione e registrazione degli animali:

I seguenti tre requisiti sono applicabili ai soli allevamenti che presentino domanda per misure finanziati con fondi della PAC 2014-2022.

- **(PAC 14-22) CGO 6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, abrogato dal Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo, per il sistema I&R, è stabilito come da normativa nell'1% (aumentato al 2% nel 2025 per motivi sanitari legati alla situazione PSA del Piemonte)

CRITERI DI RISCHIO: I Servizi Veterinari ASL controllano un campione degli allevamenti suini presenti al primo gennaio di ogni anno; a tal fine viene effettuata un'estrazione dalla BDN suina a fine gennaio, quando la popolazione risulta stabilizzata, al netto degli allevamenti che risultano a zero capi e degli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto un controllo ufficiale I&R favorevole.

I criteri di rischio e relativa rappresentatività dell'intero campione sono:

CRITERIO 1 "Casuale Random" con una rappresentatività del 10%;

CRITERIO 2 "Numero di animali maggiore di 40" con una rappresentatività del 20%;

CRITERIO 3 "Ritardi notifica eventi in BDN" con una rappresentatività del 20%;

CRITERIO 5 "Controlli irregolari anni precedenti" con una rappresentatività del 10%;

CRITERIO 6 "Mancato censimento 2024" con una rappresentatività del 30%;

CRITERIO 7 "Controlli su allevamenti NON DPA" con una rappresentatività del 10%".

- **(PAC 14-22) CGO 7** – Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio, abrogato dal Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

PERCENTUALE DI CONTROLLO: il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo, per il sistema I&R, come da normativa è stabilito nel 3%.

CRITERI DI RISCHIO: la verifica di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1760/2000 avviene ai sensi del Regolamento (CE) 1082/2003 e ss.mm. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2.

I Servizi Veterinari ASL controllano un campione degli allevamenti bovini presenti al primo gennaio di ogni anno; a tal fine viene effettuata un'estrazione dalla BDN bovina a fine gennaio, quando la popolazione risulta stabilizzata, al netto degli allevamenti che risultano a zero capi e degli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto un controllo ufficiale I&R favorevole.

I criteri di rischio e relativa rappresentatività dell'intero campione sono:

CRITERIO 1 "Numero animali maggiore di 40 capi" con una rappresentatività del 20%;

CRITERIO 2 "Cambiamento della situazione aziendale" con una rappresentatività del 5%;

CRITERIO 3 "Casuale - RANDOM" con una rappresentatività del 10%;

CRITERIO 4 "Ritardi notifica eventi in BDN" con una rappresentatività del 30%;

CRITERIO 5 "Controlli irregolari nei due anni precedenti" con una rappresentatività del 5%;

CRITERIO 6 "Controlli su allevamenti a rischio BDN" con una rappresentatività del 30%.

- **(PAC 14-22) CGO 8** – Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, abrogato dal Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

PERCENTUALE DI CONTROLLO: il numero minimo annuale di allevamenti di ovi-caprini da sottoporre a controllo, per il sistema I&R, come da normativa è stabilito nel 3%.

CRITERI DI RISCHIO: la verifica di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 21/2004 avviene ai sensi del Regolamento (CE) 1505/2006 e ss.mm. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3.

I Servizi Veterinari ASL controllano un campione degli allevamenti ovicaprini presenti al primo gennaio di ogni anno; a tal fine viene effettuata un'estrazione dalla BDN ovicaprina a fine gennaio, quando la popolazione risulta stabilizzata, al netto degli allevamenti che risultano a zero capi e degli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto un controllo ufficiale I&R favorevole.

I criteri di rischio e relativa rappresentatività dell'intero campione sono:

CRITERIO 1 "Allevamenti con più di 40 capi" con una rappresentatività del 20%;

CRITERIO 2 "Cambiamento della situazione aziendale" con una rappresentatività del

5% CRITERIO 3 "Casuale - RANDOM" con una rappresentatività del 10%

CRITERIO 4 "Ritardi notifica eventi in BDN" con una rappresentatività del 30%

CRITERIO 5 "Controlli irregolari nei due anni precedenti" con una rappresentatività del 5%

CRITERIO 6 "Controlli su allevamenti a rischio BDN" con una rappresentatività del 30%.

Malattie degli animali

Il seguente requisito è applicabile ai soli allevamenti che presentino domanda per misure finanziate con fondi della PAC 2014-2022.

- **(PAC 14-22) CGO 9** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per il presente requisito è stabilito nell' 1%.

CRITERI DI RISCHIO: Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qualvolta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico.

Benessere degli animali

- **(PAC 23-27) CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **vitelli**, artt. 3 e 4;

- **(PAC 14-22) CGO 11** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **vitelli**, artt. 3 e 4.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

CRITERI DI RISCHIO: Nota del Ministero della Salute 7896 del 22/02/2024 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2024 (PNBA 2024).

– **(PAC 23-27) CGO 10** – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini**, artt. 3 e 4;

– **(PAC 14-22) CGO 12** – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini**, artt. 3 e 4.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti suini da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

CRITERI DI RISCHIO: Nota del Ministero della Salute 7896 del 22/02/2024 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2024 (PNBA 2024).

– **(PAC 23-27) CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli **animali negli allevamenti**, art. 4;

– **(PAC 14-22) CGO 13** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli **animali negli allevamenti**, art. 4.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%. Dall'universo di allevamenti da sottoporre a campionamento sono esclusi gli allevamenti suini in quanto già controllati nell'ambito del CGO 10 (PAC 23-27) e del CGO 12 (PAC 14- 22).

CRITERI DI RISCHIO: Nota del Ministero della Salute 7896 del 22/02/2024 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2024 (PNBA 2024).

Allegato 4 (Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo)

Modalità di messa a disposizione da parte dell'OP ARPEA della popolazione di condizionalità rafforzata e della popolazione di condizionalità e dei dati relativi ai pagamenti effettuati per premi legati all'allevamento degli animali e, da parte delle ASL, dei piani di controllo applicati.

1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dagli:

- “Allevamenti Condizionalità rafforzata”, cioè l'insieme degli operatori degli allevamenti su cui è applicabile la condizionalità rafforzata per la PAC 2023-2027, vale a dire dai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del DM MASAF n.0147385 del 09/03/2023:
 - i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - i beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
- “Allevamenti Condizionalità 2014-2022”, cioè l'insieme degli operatori degli allevamenti su cui è applicabile la condizionalità PAC 2014-2022.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte dell'OP alle ASL

Attraverso la trasmissione di informazioni al Sistema informativo del portale Vetinfo del Ministero della Salute, l'OP mette a disposizione della Regione Piemonte due popolazioni di riferimento, rappresentanti l'insieme degli allevamenti che costituiscono: una la popolazione di condizionalità per la PAC 2014-2022 su cui effettuare i pertinenti controlli per tale PAC e l'altra la popolazione di condizionalità per la PAC 2023-2027 su cui effettuare i controlli previsti per la nuova condizionalità rafforzata, come definite all'art. 2 della presente Convenzione.

I dati relativi alle popolazioni degli allevamenti Condizionalità e Condizionalità rafforzata con i relativi pagamenti effettuati per premi legati alla detenzione degli animali saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:

- **Fase preliminare:** entro il **31 gennaio** sono trasmesse le popolazioni relative all'anno precedente con i relativi pagamenti diretti effettuati nella campagna precedente sia per la Condizionalità che per la Condizionalità rafforzata;
- **Fase definitiva:** entro il **30 settembre**, e comunque appena le domande di contributo dell'anno saranno disponibili, sono trasmesse le popolazioni relative all'anno in essere con i relativi pagamenti diretti effettuati nella campagna precedente sia per la Condizionalità che per la Condizionalità rafforzata.

Qualora in corso d'anno, alla luce di aggiornamenti normativi intercorsi, fosse necessario modificare le popolazioni di riferimento, ARPEA concorderà con la Direzione Sanità regionale le attività necessarie ai fini dell'adeguamento.

3. Selezione del campione

All'interno delle due popolazioni, il Ministero della Salute, la Direzione sanità regionale e i SSVV della Regione Piemonte, sulla base delle normative e delle procedure di riferimento, effettuano le analisi di rischio finalizzate all'estrazione degli allevamenti da sottoporre a controllo nell'anno in corso ed effettuano la

selezione delle stesse.

Tale selezione avviene in conformità a quanto prescritto nell'art. 4 della presente Convenzione e prevede le seguenti due fasi:

I fase: estrazione dei campioni preliminari relativi a Sistema di Identificazione & Registrazione, Benessere animale e Sicurezza Alimentare, considerando le domande di aiuto dell'anno precedente, fornite da ARPEA;

II fase: verifica ed eventuale integrazione dei campioni preliminari rispetto alle domande di aiuto dell'anno, fornite da ARPEA appena disponibili.

Tutti i campioni vengono selezionati all'interno del PRISA su indicazione e con la supervisione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, utilizzando le funzionalità di ARVET sviluppate dal S.S. INNOVAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1, secondo le percentuali specifiche di settore, con criteri di rischio e con criterio casuale ove previsto.

Ogni estrazione viene confrontata con i CUAAs degli operatori che hanno richiesto premi all'Organismo pagatore ARPEA per verificare se l'allevamento è controllabile in base ai criteri di condizionalità.

La Direzione Sanità della Regione Piemonte trasmette, a mezzo PEC, all'OP ARPEA i dati relativi ai campioni, per permettere il monitoraggio.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Gli elenchi delle estrazioni totali vengono messi a disposizione con le numerosità esposte e con la suddivisione nelle varie ASL piemontesi in base alla popolazione di allevamenti presente nel territorio di competenza.

Una volta completate le operazioni di controllo, le ASL della Regione Piemonte mettono a disposizione degli OP i dati relativi ai controlli effettuati, registrandoli in Vetinfo, secondo le modalità stabilite dai piani ministeriali o regionali, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

I dati relativi ai controlli effettuati sono consultabili nel portale Vetinfo, mentre i dati relativi alla selezione effettuata dai SSVV delle ASL saranno comunicati all'OP ARPEA una volta completata la programmazione annuale.

Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate è costituito da:

1. Codice fiscale del proprietario dell'allevamento o CUAAs (Codice unico delle aziende agricole);
2. Codice fiscale del detentore dell'allevamento o CUAAs (Codice unico delle aziende agricole);
3. Codice aziendale (codice di identificazione dell'allevamento);
4. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
5. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
6. CGO selezionato per il controllo.

L'OP e la Direzione Sanità della Regione Piemonte curano lo scambio delle informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.

Allegato 5 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei SSVV)

La Direzione Sanità ed i Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, per quanto di competenza, sono responsabili dello svolgimento dei controlli.

I SSVV delle ASL eseguono i controlli avvalendosi, come strumento di lavoro, delle check-list di controllo ministeriali disponibili in Vetinfo.

Tutte le relazioni di controllo ufficiali (ex art. 13 del Regolamento (UE) 2017/625) e le check-list, compilate durante i controlli in loco, riportano i dati identificativi dell'azienda, la data del sopralluogo, l'oggetto e il motivo del controllo, il metodo utilizzato, la data e le modalità dell'eventuale preavviso, le verifiche effettuate, gli esiti del controllo, l'avviso che il controllo rientra negli impegni della condizionalità e le rispettive firme delle parti.

Il funzionario controllore mette a disposizione del proprietario/detentore una copia della relazione di controllo e/o della check-list.

1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli da parte dei SSVV, l'esito, a livello di allevamento, può essere catalogato in:

- a. **Favorevole** – assenza di non conformità;
- b. **Sfavorevole** – presenza di una o più non conformità.
- c. **Sfavorevole per mancato/ rifiutato controllo** ovvero l'allevamento non è stato controllato perché i responsabili non si sono resi disponibili o hanno rifiutato il controllo.

I Controlli con esito sfavorevole possono essere associati a **prescrizioni**, con necessità di un **secondo controllo** volto ad accertare l'esecuzione dell'azione correttiva prescritta dall'ASL e possono essere oggetto di diretta applicazione di sanzione amministrativa o penale.

Nel caso dell'applicazione della sanzione amministrativa, qualora le non conformità siano sanabili e la violazione sia stata accertata per la prima volta nei confronti dell'operatore, è possibile applicare l'istituto della **diffida** (Decreto Legge n° 91/2014 convertito in Legge n° 116/2014), mediante la quale l'interessato è invitato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

In ultimo, il funzionario dei SSVV incaricato del controllo può attribuire un carattere di **intenzionalità**, come definita dalla normativa sulla condizionalità, alla non conformità riscontrata.

Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il funzionario dei SSVV rilevi elementi di non conformità relativi ad altri ambiti pertinenti con i "regimi di condizionalità" dovrà riportarlo nella relazione di controllo/check-list, registrarlo su Vetinfo e comunicarlo al Responsabile del competente servizio veterinario affinché si possa valutare se provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli.

2. Dati da rendere disponibili in Vetinfo

In funzione dell'esito dei controlli svolti, le ASL della Regione Piemonte mettono a disposizione in Vetinfo i seguenti dati sugli allevamenti controllati:

1) Controllo con esito sfavorevole

- a) Codice fiscale del proprietario dell'allevamento o CUAA (Codice unico delle aziende agricole);
- b) Codice fiscale del detentore dell'allevamento o CUAA (Codice unico delle aziende agricole);

- c) Codice aziendale o Codice stabilimento o Codice allevamento;
- d) Tipo di controllo effettuato: Sicurezza Alimentare (SA), Sostanze Vietate (SV), Identificazione e registrazione (IR), Benessere Animale (BA);
- e) Specie controllata;
- f) Data esecuzione controllo;
- g) Esito del controllo (Sfavorevole/ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo);
- h) Elementi di infrazione riscontrati;
- i) Caratteristiche dell'infrazione (intenzionale – SI/NO);
- j) Numero dei capi controllati (se pertinente);
- k) Numero dei capi in infrazione (se pertinente);
- l) Presenza della prescrizione (se pertinente);
- m) Data termine per l'adempimento delle prescrizioni;
- n) Data esecuzione controllo della realizzazione delle prescrizioni (2° controllo);
- o) Esito del 2° controllo (prescrizione eseguita – SI/NO);
- p) Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO).
- q) Diffida (se pertinente)

2) Controllo con esito favorevole

- a) Codice fiscale del proprietario dell'allevamento o CUAA (Codice unico delle aziende agricole);
- b) Codice fiscale del detentore dell'allevamento o CUAA (Codice unico delle aziende agricole);
- c) Codice aziendale o Codice stabilimento o Codice allevamento;
- d) Tipo di controllo effettuato: Sicurezza Alimentare (SA), Sostanze Vietate (SV), Identificazione e registrazione (IR), Benessere Animale (BA);
- e) Specie controllata;
- f) Esito del controllo (favorevole);
- g) Data esecuzione controllo.

3. **Modalità e tempi di messa a disposizione dei dati e della documentazione dei controlli**

I Servizi Veterinari delle ASL curano la registrazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, compresi i secondi controlli per la verifica dell'adempimento di eventuali prescrizioni assegnate nel primo controllo, in VETINFO sezione "Controlli".

I dati sono messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dal portale Vetinfo del Ministero della Salute, che consentono anche l'upload della documentazione allegata al controllo (verbali, check list, ecc.).

I dati e la documentazione di controllo sono registrati e caricati in maniera scalare e progressiva, in modo da consentire l'acquisizione e la gestione delle informazioni da parte dell'OP, con le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni sanitarie di riferimento, in particolare dall'articolo 14 del D.lgs. 134/22 e dal DM del Ministero della Salute del 07/03/2023.

Le relazioni di controllo e/o le check-list (favorevoli e sfavorevoli) relative alle verifiche effettuate in regime di condizionalità o di condizionalità rafforzata vengono scansionate dai SSVV ed inserite direttamente negli applicativi preposti in Vetinfo congiuntamente alla compilazione della relativa check list informatizzata.

I controlli relativi alle domande di aiuto dell'anno considerato sono eseguiti dai Servizi Veterinari ASL entro il 31/12 dell'anno stesso.

Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi, possono essere eseguiti dai Servizi Veterinari delle ASL anche oltre tale data ma comunque entro il 28/02 dell'anno successivo.

La registrazione nel portale Vetinfo delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati ed il caricamento della documentazione di controllo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.

Eventuali situazioni particolari con tempi di realizzazione di lavori presumibilmente più lunghi, ad esempio per il coinvolgimento di altri enti, dovranno essere segnalate al Settore Regionale Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare che provvederà all'inoltro della segnalazione ad ARPEA la quale valuterà ogni caso singolarmente.

Le non conformità relative a **sostanze vietate ad azione ormonica, tireostatica e beta agonista**, qualora siano rilevate come esiti di campioni PNR ed extra PNR, verranno rendicontate agli organismi pagatori direttamente dagli Uffici Competenti del Ministero della Salute, mediante flussi informativi centrali, mentre quelle rilevate presso l'operatore e notificate allo stesso mediante compilazione della check list specifica, dovranno essere registrate in Vetinfo da parte dei SSVV, secondo le modalità sopra specificate.

Nei casi di gravi irregolarità quali gli esiti positivi per trattamenti evidenziati, in sede di ispezione o di campionamento, la mancata notifica di casi **TSE** e il mancato rispetto delle relative misure di controllo ed eradicazione indicate dall'Autorità competente a seguito di focolai di tali malattie, i SSVV inviano specifica segnalazione all'OP ARPEA, mediante trasmissione della copia della documentazione del controllo ufficiale, in cui sono riportate le irregolarità riscontrate e le relative prescrizioni, segnalando se la non conformità ha dato luogo a provvedimenti penali a carico del trasgressore.

4. Ulteriori precisazioni per controlli con esito sfavorevole

I provvedimenti sanzionatori (verbali di sanzione amministrative) e gli estremi delle segnalazioni di ipotesi di reato all'autorità giudiziaria a carico dei proprietari o detentori conseguenti a controlli con esito sfavorevole devono essere inviati con posta elettronica certificata all'ARPEA e, per conoscenza, alla Direzione Sanità regionale agli indirizzi:

Per quanto riguarda le segnalazioni di ipotesi di reato, è necessario, oltre agli estremi dei provvedimenti stessi, indicare anche la natura della non conformità rilevata e la sede della Procura competente.

Per i piani di PNR (Piano Nazionale Residui) e PNAA (Piano Nazionale Alimentazione Animale) previsti dal Ministero della Salute, tutti gli esiti dei controlli vengono messi a disposizione dalla Direzione Sanità ad ARPEA a fine campagna fornendo l'elenco di tutti i controlli previsti dai piani stessi e dei relativi esiti.

L'attività relativa ai controlli eseguiti dai SSVV non compresi nel campione della condizionalità o della condizionalità rafforzata, se con esito sfavorevole con o senza prescrizioni, deve essere inserita in Vetinfo, con le stesse modalità sopra esposte per i controlli in condizionalità.

ARPEA provvede a codificare in termini di condizionalità e di condizionalità rafforzata gli esiti sfavorevoli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica, Programma di Sviluppo Rurale e Complemento Sviluppo Rurale dell'anno campagna corrispondente all'anno in cui è stata commessa o rilevata l'infrazione, secondo quanto previsto per ciascun criterio, come dettagliato nelle specifiche determinate da AGEA Coordinamento e da ARPEA.

Allegato 6 (Documentazione tecnica controlli)

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento degli stessi su tutto il territorio nazionale affinché ad ogni produttore sottoposto a controllo venga assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check-list che da un lato guidino il veterinario ispettore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentano di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso. A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check-list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO per:

Sicurezza alimentare: CGO 5 e CGO 6 (PAC 23-27); CGO 4 e CGO 5 (PAC 14-22);

Identificazione e registrazione degli animali: CGO 6, CGO 7 e CGO 8 (PAC 14-22);

Malattie degli animali: CGO 9 (PAC 14-22);

Benessere degli animali: CGO 9, CGO 10 e CGO 11 (PAC 23-27); CGO11, CGO12 e CGO13 (PAC 14-22).

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento, ritenesse opportuno modificare le check-list, ovvero diramare check-list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.

Le check list e le infrazioni rilevabili nei vari ambiti di controllo sono disponibili per i SSVV e per l'OP sul portale internet dei sistemi informativi veterinari nazionali accessibile all'indirizzo:

<https://www.classyfarm.it/index.php/vet-ufficiale-it>